



CIRCOLARE N.1 DEL 14/5/2018

Immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria - Adeguamento delle procedure di controllo telematico

Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria - Competenza territoriale e documentazione



1	IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI DI PROVENIENZA COMUNITARIA - ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO TELEMATICO In attuazione dell'art. 1 co. 378-379 della L. 30.12.2004 n. 311, con il DM 26.3.2018 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 5.4.2018 n. 79) sono state adeguate le procedure di controllo telematico dei dati in materia di acquisto e di scambio di veicoli di provenienza comunitaria. Il DM in esame: <ul style="list-style-type: none">• è entrato in vigore il 5.4.2018;• abroga i precedenti DM 30.10.2007 e DM 29.3.2011.
1.1	PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI DI PROVENIENZA UE Sono tenuti a comunicare, al Dipartimento per i trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, i dati riepilogativi dell'operazione: <ul style="list-style-type: none">• i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'art. 38 del DL 331/93, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo attraverso canali di importazione non ufficiali;• i soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, i quali effettuano a qualsiasi titolo acquisti dei predetti veicoli, nuovi o usati, in altri Stati membri dell'Unione europea. La comunicazione è dovuta anche nel caso di cessione a soggetti esteri dei citati veicoli non immatricolati in Italia.
1.2	CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione sopra indicata presenta un contenuto parzialmente diversificato a seconda della fattispecie interessata. A titolo esemplificativo, la comunicazione relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto intracomunitario effettuato da soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, contiene: <ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione;• il numero identificativo IVA e la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento di identità, qualora quest'ultimo non sia un soggetto passivo d'imposta;• il numero di telaio del mezzo oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché dell'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;• la data dell'acquisto e il prezzo di acquisto del veicolo tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.
1.3	MODALITÀ E TERMINI PER LA COMUNICAZIONE Le modalità di invio della comunicazione in esame per i soggetti che operano nell'esercizio di imprese, arti e professioni sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none">• tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione;• presso un ufficio della motorizzazione civile;• avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza automobilistica, ai sensi della L. 8.8.91 n. 264, abilitato all'utilizzo della procedura dello sportello telematico dell'automobilista, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.



<i>segue</i>	<p>I soggetti che non operano nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono avvalersi delle medesime modalità, con esclusione della prima fra quelle sopra indicate.</p> <p>La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, nella quale sono indicati i seguenti dati riferiti alla comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• data di ricezione;• protocollo attribuito;• numero di telaio del veicolo al quale si riferisce. <p>Il termine per l'invio della comunicazione è fissato in 15 giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione.</p>
1.4	IMMATRICOLAZIONE <p>L'immatricolazione dei veicoli precedentemente indicati è effettuata dopo che è stato verificato nell'archivio informatico del Dipartimento per i trasporti che:</p> <ul style="list-style-type: none">• risultino tutti i dati della comunicazione indicati in precedenza;• risultino trasmesse in via telematica dall'Agenzia delle Entrate le informazioni disponibili relative all'assolvimento degli obblighi IVA, ove sussistenti da parte dei soggetti istanti;• non risultino, al momento dell'istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all'introduzione del veicolo sul territorio nazionale. <p>Non è possibile procedere all'immatricolazione in caso di esito negativo della verifica sopra descritta.</p>
2	IMMATRICOLAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DI PROVENIENZA COMUNITARIA - COMPETENZA TERRITORIALE E DOCUMENTAZIONE
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.4.2018 n. 84332 è stata stabilita la competenza territoriale e la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria, ai sensi del DM 26.3.2018 sopra analizzato, al fine di rafforzare le attività di controllo.</p>
2.1	FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO <p>Per contrastare le frodi IVA intracomunitarie nel settore della compravendita di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria, l'art. 1 co. 9 del DL 262/2006 (conv. L. 286/2006) ha introdotto la procedura di immatricolazione con pagamento dell'IVA mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).</p> <p>Nelle motivazioni del provvedimento in esame si precisa che l'emanazione dello stesso è finalizzata a contrastare in modo più incisivo le forti criticità nel settore dovute all'utilizzo improprio delle deroghe al descritto sistema.</p>
2.2	COMPETENZA TERRITORIALE <p>Per agevolare le attività di controllo, le seguenti istanze devono quindi essere presentate esclusivamente alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data della presentazione della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none">• istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l'immatricolazione senza il versamento dell'IVA con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione europea con applicazione del regime IVA del margine;• istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli, al fine di consentirne



<p>segue</p>	<p>l'immatricolazione senza il versamento dell'IVA con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), ove acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell'Unione europea e destinati a essere utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;</p> <ul style="list-style-type: none">• istanza di validazione di un versamento d'imposta effettuato con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) per un importo insufficiente o incongruente;• istanza di validazione di un versamento d'imposta effettuato con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) per un importo corrispondente all'IVA calcolata secondo l'aliquota agevolata per i casi in cui l'intestatario del veicolo sia un portatore di <i>handicap</i> avente diritto all'agevolazione. <p>Istanze di correzione del numero di telaio</p> <p>Possono invece essere presentate presso qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate le istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo, indicato sul modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), che abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al DM 26.3.2018.</p>
<p>2.</p>	<p>DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE</p> <p>Con riguardo alle predette istanze relative all'acquisto di autoveicoli e motoveicoli con applicazione del regime IVA del margine o destinati a essere utilizzati come beni strumentali, i richiedenti devono esibire all'ufficio competente la documentazione in originale che attesti, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'esistenza dei requisiti per la legittima applicazione del regime IVA dei beni usati (art. 36 del DL 41/95);• l'effettiva destinazione del mezzo all'attività d'impresa. <p>La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente:</p> <ul style="list-style-type: none">• provvede ad acquisire copia conforme della documentazione esibita dal richiedente;• a seguito dell'accoglimento delle predette istanze, comunica gli elementi identificativi del veicolo al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti al fine di consentire l'immatricolazione senza il versamento anticipato dell'IVA.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservata e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍

Cordiali Saluti.